

Il Ruolo del consulente tecnico di  
ufficio nella procedura civile  
italiana: aspetti critici e  
prospettive evolutive

*La funzione del CTU ed il suo identikit anche alla luce  
della recente Riforma Cartabia*

# La funzione del CTU

Il CTU svolge il ruolo di ausiliario del giudice ogniqualvolta quest'ultimo è chiamato ad occuparsi di una materia per la quale sono richieste particolari cognizioni tecniche.

La nomina del CTU è scelta discrezionale del giudice, il quale di regola lo sceglie tra gli iscritti negli appositi albi

# La funzione della consulenza tecnica

- In via generale l'attività del CTU non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio in quanto ha solo la finalità di fornire al giudice una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze
- Il consulente tecnico ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di quelle cognizioni tecniche che egli non possiede, mentre il suo intervento non può esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste

Segue :

- La consulenza può eccezionalmente assumere natura di fonte oggettiva di prova quando diviene strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili mediante il ricorso a particolari cognizioni tecniche (rimane comunque esclusa la possibilità che il CTU possa essere chiamato ad accertare fatti che generalmente possono formare oggetto di prova testimoniale)

# Segue:

- Più precisamente la consulenza tecnica può essere di due tipi:
  - - deducente
  - - percipiente
- La prima si ha quando il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti : il tal caso la sua attività non può produrre prove.
- Nel secondo caso, invece, al CTU è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari : solo in quest'ultimo caso la consulenza diventa fonte diretta di prova.

# CHI E' IL CTU ?

- È professionista di particolare competenza tecnica che il giudice nomina per assisterlo per singoli atti o per tutto il processo ( art. 61 1<sup>^</sup> comma c.p.c.).
- E' soggetto di regola iscritto in un Albo speciale ( Albo CTU) formato secondo le disposizioni di attuazione del c.p.c. ( art. 61 2<sup>^</sup> Comma c.p.c) [*La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta dal giudice tra le persone iscritte all'Albo istituito presso il Tribunale*].
- È ausiliario del giudice ed il suo compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa secondo i quesiti posti dal giudice [*Il consulente tecnico svolge il ruolo di ausiliario del giudice ogniqualvolta quest'ultimo sia chiamato ad occuparsi di una materia per la quale sono richieste particolari cognizioni tecniche*].
- E' soggetto imparziale e , come il giudice, ha un obbligo di astensione in tutte le ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.; ha l'obbligo di prestare il suo ufficio se iscritto all'Albo CTU ( art. 63 c.p.c.).

# Il CTU e l'Albo CTU

La scelta del CTU deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte nell'Albo CTU istituito presso il Tribunale ( art. 61 comma 2 c.p.c. e art. 13 disp. att. c.p.c.).

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'Albo del Tribunale medesimo.

I giudici presso le sezioni specializzate dei Tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli Albi dei Tribunali del distretto ( art. 22 comma 1 disp.att. c.p.c.).

A nessuno dei consulenti iscritti possono essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio.

# La Riforma Cartabia

- La riforma della procedura civile ( c.d. Riforma Cartabia-D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ed il successivo Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, hanno molto innovato la struttura e la disciplina dell'Albo CTU e conseguentemente i requisiti che i professionisti devono avere per potersi iscrivere e rimanere iscritti all'Albo CTU

# La disciplina antevigente



L'Albo aveva solo una dimensione locale e quindi era istituito presso ogni Tribunale;



L'Albo era tenuto in modalità analogica dal Presidente del Tribunale ed era formato in modalità analogica dal Comitato da lui presieduto;



L'Albo era diviso in categorie non specificate dalla legge, la quale si limitava a richiedere che fossero sempre comprese le categorie: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa e quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense;



Potevano ottenere l'iscrizione all'Albo coloro che erano forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia : la legge non specificava ulteriormente il concetto.

# Disciplina attuale



Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU – art. 13 disp.att.c.p.c.- (quindi l'iscrizione e la permanenza nell'Albo continuano ad essere gestite a livello locale dal Comitato) ma i dati degli Albi locali confluiscono in un elenco nazionale dei CTU istituito presso il Ministero della Giustizia, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria;



L'albo e l'elenco nazionale (accessibili al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici) sono tenuti con modalità informatica;



Con il D.M. 109/2023 sono state analiticamente stabilite le categorie dell'Albo ed i settori di specializzazione di ciascuna categoria;



Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che rispettano i requisiti specificamente determinati dal D.M. 109/2023.

# Segue:

---



In particolare:



Attualmente le categorie sono **87** e le specializzazioni **972** a fronte di un numero di categorie precedenti sostanzialmente coincidenti con le varie professioni ( non più di 20 categorie);



Alcune categorie previste dalla nuova normativa coincidono con le specializzazioni di professioni precedentemente considerate categorie ( si veda ad esempio l'ambito medico);



Al requisito generale della speciale competenza in una materia previsto dalla legislazione previgente vengono indicati requisiti tassativi dall'art. 4 D.M. 109/2023

# Art.4 D.M. 109/2023

- **Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici 1.** Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
- 2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve **essere** iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
- 3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.
- 4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
- 5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
- 6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
- 7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
- 8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

# Aspetti positivi della riforma

L'Albo informatico, che assicura trasparenza e semplificazione della procedura di iscrizione;

L'elenco nazionale informatico, che verosimilmente potrà agevolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo *Find an Expert II*;

L'aver specificato il contenuto della « speciale competenza » per ottenere l'iscrizione all'Albo, così evitando di considerare questo requisito al ribasso facendolo sostanzialmente coincidere con il titolo di studio ( come avveniva prima in molti tribunali) ed uniformando la disciplina su base nazionale, evitando disparità di trattamento;

L'aver previsto requisiti qualitativi per l'iscrizione all'Albo CTU, assicurando così una maggiore qualità delle consulenze e quindi delle decisioni del giudice;

## Aspetti critici della riforma

L'aver reso rigido l'elenco delle categorie e delle specializzazioni, moltiplicando le voci e rendendo difficile l'individuazione di una corrispondenza tra le precedenti categorie e le attuali;

La moltiplicazione delle categorie e delle specializzazioni rende altresì difficile comparare le stesse con la catalogazione effettuata dagli altri paesi europei e quindi rende più complesso raggiungere gli obiettivi del Progetto *Find an Expert II*

La ristrettezza dei  
tempi non mi  
consente un  
maggiore  
approfondimento

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE !

*Marilena Rizzo*